

## MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET2

### 1. Principi generali

- a) In caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2, i partecipanti diretti possono presentare richieste d'indennizzo conformemente al meccanismo d'indennizzo di TARGET2 definito nella presente appendice.
- b) Salva diversa decisione del Consiglio direttivo della BCE, il meccanismo d'indennizzo di TARGET2 non si applica nel caso in cui il malfunzionamento tecnico di TARGET2 dipenda da eventi che sfuggono al ragionevole controllo delle BC interessate o che sono la conseguenza di atti od omissioni di terzi.
- c) L'indennizzo di cui al meccanismo d'indennizzo di TARGET2 costituisce l'unica procedura di indennizzo offerta in caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2. Tuttavia, i partecipanti possono avvalersi degli altri rimedi legali disponibili per far valere le proprie pretese risarcitorie. L'accettazione di un indennizzo offerto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET2 costituisce consenso irrevocabile del partecipante a rinunciare a qualunque ulteriore pretesa risarcitoria in relazione a quegli ordini di pagamento per i quali il partecipante accetta l'indennizzo (incluse quelle per danni indiretti) che esso possa far valere nei confronti di qualsiasi BC, e la ricezione del corrispondente pagamento a titolo d'indennizzo costituisce pieno e definitivo soddisfacimento di tutte le pretese della specie. Con riferimento a ogni ulteriore pretesa risarcitoria formulata da altri partecipanti o da terzi in relazione allo stesso ordine di pagamento o pagamento, il partecipante indennizza la BC interessata, fino ad un ammontare massimo corrispondente a quello ricevuto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET2.
- d) La formulazione di un'offerta d'indennizzo non costituisce ammissione di responsabilità da parte della Banca d'Italia o di qualunque altra BC con riferimento a un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

### 2. Condizioni per le offerte d'indennizzo

- a) Un ordinante può richiedere il pagamento di una commissione amministrativa e d'interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET2, un ordine di pagamento non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato.
- b) Un beneficiario può richiedere il pagamento di una commissione amministrativa se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2, non ha ricevuto un pagamento che si aspettava di ricevere in una determinata giornata lavorativa. Il beneficiario può altresì richiedere il pagamento di interessi compensativi se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
  - i) trattandosi di un partecipante ammesso alle operazioni di rifinanziamento marginale: il beneficiario del pagamento sia ricorso ad un'operazione di rifinanziamento marginale a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2 ; e/o
  - ii) in ogni caso: era tecnicamente impossibile ricorrere al mercato monetario ovvero tale modalità di rifinanziamento era impossibile per altri motivi oggettivamente ragionevoli.

### 3. Calcolo dell'indennizzo

- a) Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un ordinante:
  - i) la commissione amministrativa è di 50,00 euro per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25,00 euro per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 euro per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun beneficiario;
  - ii) gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 e per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di pagamento ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera (a) punto (ii), e la data nella quale

- l'ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema di eventuali ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso; e
- iii) nessun interesse compensativo è corrisposto se, e nei limiti in cui, i fondi derivanti da ordini di pagamento non regolati sono stati collocati sul mercato o utilizzati per adempiere agli obblighi di riserva.
- b) Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un beneficiario:
- i) la commissione amministrativa è di 50,00 euro per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25,00 euro per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 euro per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun ordinante;
  - ii) per il calcolo degli interessi compensativi si applica il metodo di cui alla lettera a) punto ii) salvo che l'interesse compensativo è determinato applicando un tasso pari alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso di riferimento, ed è calcolato sull'ammontare di ciascuna operazione di rifinanziamento marginale a cui si sia fatto ricorso a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

#### **4. Norme procedurali**

- a) Le richieste d'indennizzo si presentano utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia in inglese ( "www.bancaditalia.it"). Gli ordinanti devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo beneficiario e i beneficiari devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo ordinante. A supporto delle informazioni indicate nel modulo di richiesta, deve essere fornita ogni ulteriore necessaria informazione e documentazione. Con riferimento a un determinato pagamento o ordine di pagamento può essere presentata una sola richiesta d'indennizzo.
- b) I moduli per la richiesta d'indennizzo devono essere presentati alla Banca d'Italia entro quattro settimane dal verificarsi di un malfunzionamento tecnico di TARGET2. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta dalla Banca d'Italia deve essere fornita entro due settimane dal momento della presentazione di tale richiesta.
- c) La Banca d'Italia esamina le richieste e le trasmette alla BCE. Salva diversa decisione adottata dal Consiglio direttivo della BCE e comunicata ai partecipanti, tutte le richieste ricevute sono esaminate non oltre 14 settimane successive al verificarsi del malfunzionamento tecnico di TARGET2.
- d) La Banca d'Italia comunica l'esito dell'esame di cui alla lettera c) ai partecipanti interessati. Se tale esito dà luogo a un'offerta d'indennizzo, i partecipanti interessati devono accettare o rifiutare tale offerta, con riferimento a ogni singolo pagamento o ordine di pagamento cui la richiesta si riferisce, entro quattro settimane dalla comunicazione dell'offerta stessa, sottoscrivendo una lettera standard d'accettazione (utilizzando il facsimile disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia ("www.bancaditalia.it"). In caso di mancata ricezione di tale lettera da parte della Banca d'Italia entro il termine di quattro settimane, l'offerta di indennizzo si intenderà rifiutata dai partecipanti interessati.
- e) La Banca d'Italia effettua il pagamento dell'indennizzo dopo aver ricevuto dal partecipante la lettera di accettazione dell'indennizzo. Al pagamento dell'indennizzo non si applicano interessi.

## TARGET2 COMPENSATION SCHEME – CLAIM FORM<sup>1</sup>

(Please complete sections 1 to 4 and send both the electronic and signed original forms to your CB)

DATE OF THE TECHNICAL MALFUNCTION OF TARGET2	
--	--

### 1. CLAIMANT INFORMATION

1.1. CLAIMANT'S NAME:			
1.2. CLAIMANT'S REFERENCE:			
1.3. BANK IDENTIFIER CODE (BIC):			
1.4. ADDRESS:			
1.5. TELEPHONE:			
1.6. E-MAIL:			
1. 1.7. CONTACT PERSON AND POSITION:			
1.8. CLAIMANT'S CB (ISO country code):		1.9. IS CLAIMANT A COUNTERPARTY FOR EUROSISTEM MONETARY POLICY OPERATIONS? <u>(Please tick as appropriate)</u>	YES
			NO
1.10. IS CLAIMANT A PAYER OR PAYEE? <u>(Please tick as appropriate)</u>		PAYER	
		PAYEE	

<sup>1</sup> Each claim form should only contain claims and information relating to payments exchanged between a single claimant and counterparty, which could not be executed on the date of the technical malfunction of TARGET2.

### 2. CLAIMANT'S COUNTERPARTY INFORMATION

2.1. COUNTERPARTY'S NAME:			
2.2. BIC:			
2.3. COUNTERPARTY'S CB (ISO country code):			
2.4. IS COUNTERPARTY A PAYER OR PAYEE? <u>(Please tick as appropriate)</u>		PAYER	
		PAYEE	

### 3. ACCOUNTING INFORMATION

*(Please only fill in those fields which apply)*

<b>AMOUNT OF NON- EXECUTED PAYMENTS DUE TO THE TECHNICAL MALFUNCTION OF TARGET2</b>	<b>Payers</b>	
	3.1. Recourse to the deposit facility of the Eurosystem.	EUR
	3.2. Excess funds remunerated in the PM account. <sup>2</sup>	EUR
	3.3. Funds remunerated as additional positive end-of-day balances on the PM account. <sup>3</sup>	EUR
	3.4. Funds used to fulfil Eurosystem minimum reserve requirements.	EUR
	3.5. Funds invested in the market.	EUR
	3.6. Funds left unremunerated on the PM account owing to market or deposit facility closure or minimum reserves already being fulfilled.	EUR
	<b>Payees</b>	
	3.7. Recourse to the Eurosystem's marginal lending facility.	EUR
	3.8. Amount borrowed from the CB. <sup>4</sup>	EUR
3.9. Debit balance on the PM account. <sup>4</sup>	EUR	
	3.10. Spill-over from intraday credit into overnight credit on the PM account at the close of the business day.	EUR
	<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>

<sup>2</sup> Applies to TARGET2 participants in TARGET2 component systems of Eurosystem CBs that are not counterparties for Eurosystem monetary policy operations.

<sup>3</sup> Applies to TARGET2 participants in TARGET2 component systems of connected CBs.

<sup>4</sup> Applies to TARGET2 participants in TARGET2 component systems of Eurosystem CBs that are not counterparties for Eurosystem monetary policy operations, and to TARGET2 participants in TARGET2 component systems of connected CBs.

**4. FOR CLAIMANTS ONLY**

**4.1. PAYMENT DETAILS**

4.1.1. Payment number	4.1.2. Instructing participant's payment reference	4.1.3. Malfunction period (in number of days)	4.1.4. Amount of the payment order for which compensation is claimed	4.1.5. Supplementary details (e.g. evidence) (Optional)
			EUR	
<b>TOTAL AMOUNT</b>				

**4.2. EXPLANATORY NOTES RELEVANT TO THE ASSESSMENT (optional)**

**4.3. ATTACHED DOCUMENTS**  
*(please list all the documents enclosed as evidence):*

- 
- 
- 
- 

Name of authorised signatory: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Authorised signature

\_\_\_\_\_  
 Company stamp

\_\_\_\_\_  
 Place and date



